

IMPRESA

Ires premiale con condizioni su 2024 e 2025

Gaiani — alle pagine 2,3,5

Ires premiale: cinque condizioni da rispettare tra il 2024 e il 2025

Società di capitali

Una corsa ad ostacoli per ottenere la tassazione al 20% (anziché al 24%)

Luca Gaiani

Ires premiale, corsa ad ostacoli per ottenere la tassazione al 20 per cento del reddito dell'esercizio 2025.

Per ottenere la riduzione di quattro punti del tax rate delle società di capitali, prevista dall'emendamento alla legge di Bilancio 2025, le società dovranno realizzare un complesso intreccio di condizioni, tra cui l'accantonamento a riserva di almeno l'80% dell'utile 2024, investimenti in beni 4.0 e 5.0 non inferiori al 24% del maggiore tra utile 2023 e utile 2024, l'incremento di base occupazionale a tempo indeterminato e l'assenza, nel biennio 2024-2025, di ricorso alla Cig, tranne quella ordinaria per eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti.

Si decade in toto dall'agevolazione se l'utile accantonato si distribuisce, anche solo in parte, entro il 2026 o se i beni strumentali sono ceduti entro il 2030.

È stato approvato l'emendamento sull'Ires premiale per le imprese che accantonano gli utili, investono e assumono personale. Il beneficio, che si traduce in una riduzione dal 24% al 20% dell'aliquota Ires che graverà sull'intero imponibile del 2025 (con un beneficio potenziale molto elevato), richiede che si verifichino tra 2024 e 2025 ben cinque differenti condizioni, che devono inoltre essere mantenute negli anni successivi.

Il primo requisito da realizzare è l'accantonamento ad una apposita riserva di almeno l'80% dell'utile netto che risulterà dal bilancio al 31 dicembre 2024. La riserva deve essere mantenuta fino al termine dell'esercizio 2026, pena il *recapture* delle minori imposte versate. *Recapture* che pare integrale anche se la distribuzione risultasse di importo limitato.

Il secondo elemento è costituito dalla effettuazione di investimenti in beni con caratteristiche 4.0 o 5.0 per un importo non inferiore al 30% dell'utile 2024 accantonato alla riserva (cioè al 24% dell'utile netto complessivo), e comunque non inferiore al 24% dell'utile 2023.

In pratica, gli investimenti devono ammontare a non meno del 24% del maggiore tra l'utile del 2023 e l'utile del 2024. Ad esempio, se l'utile netto 2023 è pari a 1.000.000 di euro, mentre l'utile netto 2024 risulta di 900.000 euro, occorrerà: (a) destinare a riserva 720.000 euro (80% di 900.000) e (b) investire almeno 240.000 euro (24% dell'utile 2023, che è più alto di quello 2024).

Gli investimenti devono essere realizzati (si ritiene secondo i criteri dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi) tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione della dichiarazione modello Redditi 2026 e dovranno essere mantenuti (e dunque non ceduti, dismessi o delocalizzati all'estero) fino al quinto anno successivo, pena, anche in questo caso, la decadenza dall'agevolazione. Non è prevista, a differenza di quanto avviene per i bonus 4.0, la salvaguardia dell'agevolazione effettuando investimenti sostitutivi di importo pari al costo di quelli dismessi. Il decreto mini-

steriale di attuazione potrebbe colmare questa che pare una grave lacuna della norma.

Ulteriori tre requisiti, da verificare congiuntamente ai primi due, riguardano la forza lavoro: (1) nel 2025 le unità lavorative per anno devono essere non inferiori alla media del 2022-2024; (2) sempre nel 2025, occorre assumere nuovi lavoratori a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 216/2023 (super-deduzione 120%) almeno pari all'1% del numero medio dei dipendenti del 2024 (e comunque non meno di una unità); (3) nel 2024-2025 la società non deve aver fatto ricorso alla Cig tranne che per la cassa ordinaria per la causale di cui all'articolo 11, lettera a), Dlgs 148/2015 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti incluse le intemperie stagionali).

La norma, che obbliga al ricalcolo dell'acconto del 2026 senza tener conto dell'Ires ridotta, prevede infine specifiche modalità applicative per i gruppi in consolidato fiscale e quelli con opzione per la trasparenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Specifiche modalità applicative per i gruppi in consolidato fiscale e quelli con opzione per la trasparenza

